REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 744/2013 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

ΙT

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (²), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

IT

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	TR	147,7
	ZZ	147,7
0709 93 10	TR	115,9
	ZZ	115,9
0805 50 10	AR	84,6
	ВО	73,4
	CL	73,3
	TR	71,0
	UY	86,3
	ZA	97,2
	ZZ	81,0
0806 10 10	CL	140,3
	EG	222,7
	MA	158,2
	MX	242,3
	TR	174,4
	ZZ	187,6
0808 10 80	AR	176,4
	BR	131,1
	CL	118,3
	CN	99,8
	NZ	133,0
	US	149,4
	ZA	120,3
	ZZ	132,6
0808 30 90	AR	125,2
	CL	143,8
	NZ	177,1
	TR	159,1
	ZA	120,2
	ZZ	145,1
0809 29 00	CA	303,6
0007 27 00	TR	314,3
	ZZ	309,0
0000.20		
0809 30	TR	148,7
	ZZ	148,7
0809 40 05	BA	55,4
	TR	115,1
	XS	63,5
	ZZ	78,0

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».